



COMUNE DI COMO

Settore Opere Pubbliche e
Servizi per la Città, Acque,
Strade ed Edilizia
comunale

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA OROLOGI PUBBLICI
TRIENNIO 2018 - 2020

Codice Lavoro
VR2018-01

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

DATA
14 FEBBRAIO 2018

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Mauro Maldarelli

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Arch. Rosalia Versaci

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Donatello Ghezzi

INDICE

CAPO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO, DESIGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI PAG.4

Art.1 Oggetto dell’Accordo Quadro	PAG.4
Art.2 Ammontare dell’Accordo Quadro	PAG.4
Art.3 Descrizione sommaria del servizio	PAG.5
Art.4 Descrizione delle prestazioni	PAG.5

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE PAG.6

Art.5 Osservanza delle leggi, regolamenti e norme in materia di appalto	PAG.6
Art.6 Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro	PAG.6
Art.7 Disposizioni preliminari all’Accordo Quadro	PAG.7
Art.8 Stipulazione dell’Accordo Quadro	PAG.8
Art.9 Durata dell’Accordo Quadro	PAG.8

CAPO III – SPECIFICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIOPAG.8

Art.10 Domicilio dell’Appaltatore.....	PAG.8
Art.11 Garanzia e copertura assicurativa	PAG.9
Art.12 Ordine di servizio, contratto applicativo e consegna dei servizi	PAG.10
Art.13 Tipi di intervento ed ordine da tenersi nello svolgimento del servizio.....	PAG.10
Art.14 Servizi eventuali non previsti	PAG.14
Art.15 Subappalto	PAG.15
Art.16 Sicurezza	PAG.16
Art.17 Responsabile del Procedimento	PAG.16
Art.18 Direttore dell’esecuzione del contratto	PAG.17
Art.19 Ordini del Direttore dell’esecuzione del contratto	PAG.19
Art.20 Attestazione di regolare esecuzione, certificazioni e dichiarazione di conformità.....	PAG.19

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA E DISPOSIZIONI PARTICOLARIPAG.20

Art.21 Disposizioni generali relative ai prezzi	PAG.20
Art.22 Revisione prezzi	PAG.21

Art.23 Rendiconto delle prestazioni eseguite e pagamenti	PAG.21
Art.24 Tracciabilità dei pagamenti	PAG.22
Art.25 Anticipazioni	PAG.23
Art.26 Tutela dei lavoratori e trattamento economico del personale	PAG.24
Art.27 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – responsabilità dell'Appaltatore	PAG.25
Art.28 Penali e proroghe.....	PAG.26
Art.29 Danni	PAG.28
Art.30 Fallimento dell'Appaltatore	PAG.28
Art.31 Clausola risolutiva espressa	PAG.28
Art.32 Risoluzione del contratto	PAG.29
Art.33 Recesso del contratto	PAG.30
Art.34 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto	PAG.30
Art.35 Cessione del contratto e cessione del credito	PAG.30
Art.36 Accordo bonario.....	PAG.30
Art.37 Transazione.	PAG.31
Art.38 Trattamento dati personali	PAG.31
Art.39 Norma di chiusura	PAG.31

CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO - DESIGNAZIONE DELLE
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

ART. 1
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato disciplina i contenuti riguardanti l'Accordo Quadro da stipulare con un solo operatore economico (art.54 del Codice dei contratti pubblici- DLgs 18 aprile 2016 n.50) per l'affidamento del servizio di **“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OROLOGI PUBBLICI – TRIENNIO 2018-2020”**.

Le prestazioni relative al suddetto servizio sono specificate nell'Elenco Prezzi, che costituirà parte integrante ed essenziale dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Servizio.

Sono comprese nell'Appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nell'Ordine di Servizio.

Gli interventi da eseguire appartengono alla categoria prevalente OS30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.

ART. 2
AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è di € 72.200,00 quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidate le prestazioni contabilizzate secondo l'Elenco Prezzi posto a base di gara, quest'ultimo soggetto a ribasso.

Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile il numero di interventi che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità del Comune.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà quindi stabilito, alla luce dell'attività eseguita, sulla scorta dei singoli Ordini di Servizio, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara sull'Elenco Prezzi; Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro.

Il valore dell'Accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo innanzi indicato e quindi non costituisce il minimo garantito per l'impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro.

Ciascun Ordine di Servizio non è condizionato ad alcun importo minimo e pertanto potrà essere di qualsiasi entità, oltre IVA.

L'Accordo Quadro non potrà comunque determinare per la Stazione Appaltante un impegno finanziario superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile. Non è soggetto a ribasso l'importo relativo agli oneri per la sicurezza.

In sede di contabilizzazione delle prestazioni, dai singoli prezzi contrattuali sarà detratta la quota di incidenza degli oneri per la sicurezza, che saranno riconosciuti per intero. Solo sulla differenza sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il presente Accordo Quadro disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui vari orologi pubblici situati in alcune zone della città ed all'interno di alcuni edifici pubblici (scuole, sede comunale, tribunale) come descritto ed illustrato nell'elenco allegato.

Il periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria, definito dal presente capitolato, riguarda il triennio 2018-2020. Gli interventi saranno mirati al mantenimento del perfetto funzionamento degli orologi pubblici con sostituzione di batterie e/o interventi necessari per la regolazione degli orari o eventuali interventi di manutenzione straordinaria, che riguarderanno le parti meccaniche da sostituire (es. centraline).

Sono comprese eventuali opere di restauro di alcuni orologi, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione, senza che l'impresa possa avanzare eccezioni.

Le specifiche tecniche del servizio sono quelle previste nei paragrafi e negli allegati di progetto.

Le indicazioni di cui agli elaborati di progetto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di prestazioni comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre, sia all'atto dell'affidamento del servizio, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dello stesso, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

L'Accordo Quadro è altresì esteso automaticamente anche a tutti gli eventuali nuovi orologi pubblici installati durante il periodo dell'Accordo.

ART. 4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni comprese nell'Appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione, risultano dagli elaborati di progetto di seguito elencati:

Relazione tecnica-illustrativa
Elenco Prezzi
Capitolato Prestazionale
Schema di Accordo Quadro
Schema di Lettera Commerciale
Schema di Ordine di Servizio

A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano nel seguito le principali prestazioni esigibili dall'Operatore economico individuato con l'Accordo Quadro, rientranti nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli orologi pubblici, come meglio descritto di seguito:

- MANUTENZIONE ORDINARIA:

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguarderanno la sostituzione delle batterie degli orologi (dove necessitano), la regolazione degli orari, eventuale sincronizzazione tra orologi e funzionamento campanelle all'interno delle scuole, 2 cambi stagionali (marzo, ottobre) in occasione della modifica ora legale/ora solare e viceversa.

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli orologi riguarderanno l'eventuale riparazione/sostituzione di centraline o delle parti meccaniche vetuste, sostituzione di collegamenti elettrici.

Per alcune scuole ancora sprovviste di centraline per il comando automatico delle campanelle ne è prevista l'eventuale installazione.

Il tipo e l'ubicazione degli orologi sono dettagliati nella relazione tecnica, cui si rimanda per ogni dettaglio.

CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5

OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dal DLgs 50/2016, dalle norme del presente Capitolato e dagli altri elaborati progettuali, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, nonché provinciali, comunali e delle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio. Resta contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo delle prestazioni, l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione nei confronti dell'Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente capitolato e della normativa vigente in merito a prestazioni e mezzi richiesti dal presente appalto.

ART. 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, devono in esso essere richiamati, come stabilito dall'art. 137 del Regolamento e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) La Relazione generale tecnica descrittiva
- b) Il presente Capitolato Prestazionale
- c) L'Elenco prezzi unitari
- d) Il POS predisposto dall'Impresa ai sensi dell'art.81/2008

ART. 7
DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALL'ACCORDO QUADRO

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di divulgare o diffondere riproduzioni fotografiche o filmati e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati relativi al presente accordo.

In nessun caso si procede alla stipulazione dell'Accordo, se il Responsabile del Procedimento e l'Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata:

a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e nei termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:

-dei requisiti di carattere generale

-dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria

-del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

b) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro degli operai dipendenti e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione del servizio.

c) alla presentazione dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

d) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell'art.103, comma 7, del codice dei contratti, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

e) al versamento da parte dell'Appaltatore delle spese contrattuali e di tutte le spese a suo carico.

A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio, l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

All'aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di affidamento del servizio, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti.

ART. 8
STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche degli allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia dei Lavori Pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto e dell'Ordine di Servizio per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 9
DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro è di **1095 (mille novantacinque)** giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza dei 1095 giorni, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti in bilancio. La durata potrà essere eventualmente prorogata per tre mesi, fermo restando l'importo massimo dell'accordo, qualora ciò necessiti per l'espletamento delle procedure di affidamento di un nuovo Accordo Quadro.

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli ordini di servizio affidati prima dello spirare del termine dei 1095 giorni, anche qualora la materiale esecuzione del servizio oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguito e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Il mancato adempimento (o l'inesatto o ritardato inadempimento) di uno qualsiasi degli obblighi indicati nel presente Capitolato, legittimerà il Comune di Como ad avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile (fatto salvo il risarcimento del danno).

CAPO III
SPECIFICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 10
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere, nel contratto, un domicilio dove l'Amministrazione potrà notificare ogni atto ai sensi di legge. Tutte le comunicazioni fatte all'incaricato dell'Appaltatore si considerano fatte personalmente all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà individuare il soggetto delegato a rappresentarlo ed un suo sostituto in caso d'assenza di quest'ultimo.

L'Impresa dovrà disporre di idoneo ufficio, munito di recapito telefonico, numero verde e indirizzo di posta elettronica che dovrà rimanere aperto quotidianamente nei giorni lavorativi, mentre nei giorni festivi, per l'intera giornata, dovrà essere attivato un servizio di reperibilità e pronto intervento per la rimessa in servizio degli impianti andati in avaria.

L'Impresa dovrà, inoltre, disporre nell'ambito del territorio comunale o in alternativa, al di fuori del territorio comunale, ma comunque entro un raggio non superiore ai 20 km, di una sede operativa e di adeguati locali per il rimessaggio dei mezzi e magazzini per la conservazione dei materiali di scorta o comunque necessari allo svolgimento del servizio; ciò al fine di garantire interventi tempestivi e urgenti.

L'impresa dovrà garantire la reperibilità, sia fuori orario normale di lavoro che nei giorni festivi e nelle ore notturne, del responsabile tecnico e delle maestranze dell'impresa appaltatrice, per eventuali pronti interventi urgenti, preordinati o richiesti, su chiamata del Comune di Como.

Si precisa che per orario normale di lavoro si intende la fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 18,00 e per orario notturno la fascia oraria compresa tra le ore 18,00 e le ore 6,00 (vedi Elenco prezzi per dettagli sui sovrapprezzi previsti per la mano d'opera in interventi eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro).

L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione, dandone comunicazione per iscritto, il nominativo della persona individuata, all'interno del proprio organico, come referente reperibile.

Dovrà, altresì, comunicare un numero di telefono o cellulare che siano attivi 24h/24h per 365 giorni/anno.

Ogni variazione dei predetti dati dovrà immediatamente essere comunicata alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto. Qualora il referente reperibile dovesse recarsi in luoghi privi della copertura telefonica, dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un numero di telefono alternativo.

La prima inosservanza del suddetto obbligo comporterà la sostituzione con altra Impresa nella prestazione da eseguire con l'addebito in contabilità, a carico dell'inadempiente, delle penali previste e delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

La terza inosservanza comporterà la risoluzione del contratto d'appalto e dell'accordo quadro.

ART. 11 GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore è altresì obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della stipulazione dell'Accordo Quadro una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione, per un massimale corrispondente all'importo dell'Accordo nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di minimo 500.000 euro.

L'Appaltatore dovrà stipulare una Polizza specifica. Nel caso di utilizzo di una Polizza Generale dell'Appaltatore, vi dovrà essere una appendice specifica di estensione all'Accordo di cui al presente Capitolato e la previsione che l'Ente è coperto indipendentemente dal raggiungimento del massimale annuo previsto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

ART. 12

ORDINE DI SERVIZIO, CONTRATTO APPLICATIVO E CONSEGNA DEI SERVIZI

Dalla data di stipula dell'Accordo Quadro decorre il termine fissato dello stesso.

Della consegna dei servizi verrà redatto "verbale di avvio esecuzione".

I servizi e i lavori verranno di volta in volta consegnati previa sottoscrizione di ordini di servizio/contratti applicativi.

Si evidenzia la possibilità che possano essere avviati più contratti attuativi, specifici/esecutivi, nel medesimo arco temporale.

Il singolo appalto esecutivo non è limitato in un importo minimo o massimo, salvo il limite dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

Il valore medesimo scaturirà dall'entità dell'intervento manutentivo richiesto all'occorrenza.

Il singolo appalto specifico verrà attivato con le modalità dei seguenti articoli.

Tutte le spese contrattuali relative ad ogni ordine di servizio/contratto applicativo sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, per l'esecuzione dei lavori inerenti ordini di servizio/contratti applicativi, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs n. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Impresa aggiudicataria dovrà **dare immediato inizio ai lavori** consegnati secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.

Ciascun ordine di servizio/contratto applicativo assumerà valore di verbale di avvio di servizio specifico.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito alla prestazione e ai danni, diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

ART. 13

TIPI DI INTERVENTO ED ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione prevista nel servizio entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione della stessa nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di prestazioni escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, anche se si tratta di prestazioni da svolgersi nei giorni festivi o non in orario di lavoro.

In generale le attività di manutenzione che potranno essere oggetto di singoli ordini di servizio/contratti applicativi specifici stipulati durante il periodo contrattuale di durata dell'Accordo, dovranno svolgersi secondo le modalità che dipendono dalla tempistica connessa alla tipologia dell'intervento manutentivo richiesto. Infatti, in funzione dell'urgenza di un'attività manutentiva, la Stazione appaltante, tramite la propria Direzione dell'Esecuzione del Contratto incaricata, potrà richiedere all'operatore economico firmatario dell'accordo quadro, **nell'ambito degli ordini di servizio/contratti applicativi** per interventi a guasto, l'esecuzione delle seguenti tipologie di intervento:

- MANUTENZIONE SU CHIAMATA PER GUASTO

Tale tipologia di manutenzione è quella relativa agli interventi da effettuare immediatamente a seguito di un guasto o mal funzionamento. Da tale tipologia di intervento potrebbero infatti scaturire, a seconda dell'urgenza richiesta, un pronto intervento da eseguirsi entro 1 ora dalla chiamata oppure un intervento a breve termine da eseguirsi entro le 24 ore come meglio descritto nel seguito.

Per maggior chiarezza si descrivono qui di seguito i lavori classificabili in pronto intervento e quelli urgenti o da eseguire nel breve termine:

a- Lavori di pronto intervento o di Reperibilità: Sono considerati lavori di pronto intervento tutte quelle opere di manutenzione che si rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per eliminare rischi connessi con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria le opere di riparazione o messa in sicurezza che richiedono l'intervento entro i 60 minuti successivi alla richiesta trasmessa all'appaltatore (anche in orari extra lavorativi: serali- notturni- pre-festivi e festivi).

L'intervento, in tal caso, dovrà prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro, ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare l'interruzione del servizio erogato, anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le successive attività dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite la Direzione dell'Esecuzione del Contratto e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine.

Nei casi di urgenza, sarà l'appaltatore con la propria organizzazione che dovrà garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea di più interventi dove per "organizzazione" si intende la capacità dell'appaltatore di eseguire con mano d'opera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, l'esecuzione contemporanea di più opere, nei tempi prefissati dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, come meglio specificato all'interno del presente Capitolato.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile per ogni danno derivante all'Amministrazione per la mancata tempestività degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell'adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell'intervento.

Resta ben inteso che la coincidenza di uno o più interventi da eseguire in nessun modo giustifica eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

b- Lavori urgenti: sono classificati lavori urgenti quelle opere di manutenzione che richiedono l'intervento sul posto al massimo entro le 24 ore successive a decorrere dalla comunicazione di richiesta da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

c- Lavori da eseguirsi nel breve termine: sono classificati lavori a breve termine quelle opere di manutenzione che richiedono l'intervento sul posto al massimo entro i 3 giorni successivi a decorrere dalla comunicazione di richiesta da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

È piena ed esclusiva facoltà della Direzione dell'Esecuzione del Contratto stabilire se un'opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di urgenza e pertanto da eseguire immediatamente.

- MANUTENZIONE PROGRAMMATA (preventiva o migliorativa)

Fanno parte di queste tipologie di manutenzione tutti quelle prestazioni a medio e lungo termine la cui esecuzione avverrà solo in seguito ad una specifica stipula di contratto all'interno dell'Accordo Quadro richiamante le condizioni del medesimo accordo.

La manutenzione programmata o preventiva rappresenta la manutenzione più comunemente applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipologia di manutenzione potrà essere richiesta dall'Amministrazione nel caso in cui l'intervento manutentivo si renda necessario, ma non è urgente e quindi può essere pianificato con l'operatore economico Aggiudicatario.

Tali tipologie di manutenzione verranno espletate nei seguenti casi:

- si è a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell'elemento o manufatto da mantenere per cui si può deciderne la manutenzione o la sostituzione dello stesso;
- il grado di ripetibilità di un certo guasto sullo stesso elemento da mantenere risulta elevato per cui si è nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del guasto.

In tutti i casi, può anche essere l'Aggiudicatario a segnalare e monitorare l'eventuale stato o frequenza di accadimento del guasto/rottura di uno stesso elemento tramite un'adeguata reportistica: rimane comunque facoltà della Direzione dell'esecuzione del Contratto stabilire se l'intervento è da operare e di conseguenza porlo tra gli interventi programmabili.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di svolgere il servizio nel modo che crederà più conveniente per darlo perfettamente compiuto nel termine dell'Accordo purché, a giudizio della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, non sia pregiudizievole alla sua buona riuscita e agli interessi dell'Amministrazione.

A richiesta della direzione dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore, senza compenso alcuno, dovrà prestarsi a tutti i sopralluoghi presso gli impianti, occorrenti per accertare lo stato di funzionalità e sicurezza.

l'Appaltatore, in qualsiasi momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero verificati sugli impianti compresi nel presente accordo quadro, dovrà darne immediata notizia alla direzione dell'esecuzione del contratto.

Il servizio in appalto sarà affidato a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla prestazione.

Su ogni cantiere verrà assicurata da parte dell'Appaltatore la presenza di almeno due dipendenti, un tecnico ed un operatore.

l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione del servizio in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le prestazioni.

L'Appaltatore dovrà dimostrare di avere, come previsto dal presente Capitolato, idonee attrezzature e maestranze di provata esperienza, per svolgere i servizi, pena la sospensione contrattuale.

Dopo l'affidamento e prima dell'inizio del servizio sarà effettuato il collaudo delle capacità tecniche ed operative delle attrezzature che la ditta intende utilizzare nel corso dell'appalto.

Le attrezzature non ritenute idonee non potranno essere utilizzate dall'impresa nel corso del servizio.

Nell'esecuzione di tutti gli interventi e nell'approvvigionamento dei materiali devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Prestazionale, negli elaborati grafici di eventuali progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dell'esecuzione del Contratto, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del D.M. 145/2000.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Qualora il direttore dell'esecuzione del contratto rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione, possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il direttore dell'esecuzione del contratto avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del direttore dell'esecuzione del contratto non esenterà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dell'esecuzione del contratto può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dell'esecuzione del contratto l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

La direzione dell'esecuzione del contratto o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal capitolato prestazionale, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dal loro approvvigionamento a piè d'opera.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione del POS con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione appaltante e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nelle prestazioni.

In materia si fa riferimento al DLgs 81/08.

L'appaltatore ha l'obbligo della pulizia giornaliera dei residui di lavorazione, imballaggio ecc. mantenere pulite le vie di accesso al cantiere durante il corso delle prestazioni, oltre a lasciare puliti i luoghi di esecuzione da macerie, detriti, scarti, macchie, ecc., derivanti dai lavori stessi, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

L'appaltatore, dopo l'ultimazione delle prestazioni, provvederà ad un'accurata pulizia dei luoghi e a consegnare quindi gli stessi in condizione di immediata usufruibilità, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione; nel caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio e la spesa sarà dedotta dalla liquidazione.

L'appaltatore, prima dell'avvio delle prestazioni, è tenuto a dimostrare di essere autorizzato al trasporto e conferimento dei materiali di risulta, in quantità sufficiente in relazione allo specifico appalto esecutivo, e di mantenere tale condizione fino al termine della prestazione stessa.

Lo stesso dovrà altresì comunicare all'Amministrazione il recapito delle discariche autorizzate presso le quali intende conferire i detriti, i rifiuti o gli inerti provenienti dagli interventi o alla Società specializzata nello smaltimento dei rifiuti a cui è affidato lo smaltimento.

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilità, anche con sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia l'obbligo di disfarsi, provenienti dall'attività di manutenzione, al rifiuto generato andrà attribuita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità, sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto o dell'analisi chimico-fisica del rifiuto.

In tal caso l'Operatore Economico Aggiudicatario, configurandosi come Produttore del rifiuto (essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene) avrà l'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente.

L'Aggiudicatario si farà carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dall'impianto di proprietà della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

In relazione al principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti l'Aggiudicatario dovrà consegnare al R.U.P. copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento dei suddetti rifiuti.

Il R.U.P. ha facoltà di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.

In alternativa allo smaltimento come sopra indicato, in caso di esplicita richiesta da parte della D.L., l'appaltatore ha l'obbligo di accatastare il materiale di risulta in aree di stoccaggio, indicate dalla D.L., strutturate a spese dello stesso esecutore.

ART. 14

SERVIZI EVENTUALI NON PREVISTI

Quando sia necessario eseguire una prestazione non prevista dall'Accordo Quadro o adoperare strumenti o mezzi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi si valutano:

- desumendoli dal prezzario del Comune di Milano anno 2018;
- ragguagliandoli a quelli delle prestazioni consimili comprese nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione del contratto e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

ART. 15 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

E' autorizzabile il subappalto, purché dichiarato in sede di gara, entro il limite del 30% dell'importo contrattuale. Ai fini della richiesta di subappalto, l'appaltatore deposita **almeno 30 giorni** prima dell'inizio delle previste prestazioni in subappalto, presso la S.A.:

- il contratto di subappalto,
- la certificazione relativa al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione rispetto alla prestazione da subappaltare,
- autocertificazione rilasciata dal subappaltatore relativa al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2015
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con il titolare del contratto di appalto.

Gli importi riconosciuti al subappaltatore non possono contenere un ribasso superiore al 20% rispetto ai prezzi di aggiudicazione. A tal scopo, il contratto presentato alla stazione deve contenere l'esatta indicazione delle prestazioni affidate in subappalto e i relativi prezzi riconosciuti al subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 e 6 del codice, l'appaltatore è responsabile *in solido* dei pagamenti dovuti dal subappaltatore ai propri dipendenti a titolo retributivo e contributivo.

Una eventuale irregolarità DURC accertata a carico del subappaltatore determina il blocco del pagamento per l'importo corrispondente e il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi competenti.

Una eventuale inadempienza contributiva del subappaltatore nei confronti del proprio personale dipendente, determina l'avvio delle procedure di cui all'art. 30 c. 6 e 105 c. 10 e 11 del codice con eventuale pagamento diretto, nei casi di legge, ai suddetti dipendenti detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, in occasione del pagamento finale unico.

L'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento da parte della stessa, copia delle fatture di quietanze relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal disciplinare di gara e da tutta la documentazione di gara.

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della stazione appaltante procedere con la risoluzione del contratto.

ART. 16 SICUREZZA

La realizzazione dei servizi potrebbe generare situazioni di pericolo per gli operatori se non venissero adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelarne la sicurezza. Si richiamano, pertanto, le disposizioni contenute nei D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere all'apposizione di segnali, lampade, cartelli, sbarramenti, recinzioni e simili, laddove si verifichino situazioni di pericolo. La sorveglianza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche, la determinazione della necessità di apposizione di segnali, ecc. e la sua effettuazione saranno compito del Responsabile della Sicurezza dell'Appaltatore che non potrà tuttavia rifiutare di prendere supplementari misure di sicurezza, che venissero, volta per volta, richieste dal personale del settore Opere Pubbliche e Servizi per la città, Acque, Strade ed Edilizia Comunale.

In ogni caso, la responsabilità ed il risarcimento di eventuali danni a persone e cose saranno a carico dell'Appaltatore, che dichiara espressamente di sollevare l'Amministrazione ed i suoi dipendenti da ogni spesa e responsabilità sia civile, sia penale.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio degli interventi, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione del contratto o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione degli interventi.

Ove occorra, tale piano operativo sarà da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento degli interventi rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

I servizi oggetto di affidamento prevedono interventi presso l'Amministrazione.

E' possibile dunque l'interferenza con altre imprese indicate e individuate dalla stazione appaltante, o con il personale della stazione appaltante.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

ART. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 07/08/1990 e ai sensi degli art. 31, 101 c. 1 e 102 c. 1 del D.Lgs. 50/16 è l'Arch. Rosalia Versaci. Il RUP svolge tutte le funzioni di vigilanza e controllo in fase esecutiva di contratto previste dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, tra cui:

- cura, in ciascuna fase di attuazione del presente contratto, il controllo sul livello di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con la copertura finanziaria e i tempi di realizzazione dell'intervento
- svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione del contratto le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo ogni informazione utile alla stazione appaltante al fine dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale, e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto previsto dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali
- può richiedere al contraente ogni documento, certificazione, dichiarazione e attestazione idoneo a dimostrare il rispetto, da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi da parte dell'appaltatore degli interventi al dirigente responsabile Dott. Donatello Ghezzi, ai fini di ogni valutazione utile e ai fini dell'eventuale risoluzione in danno del presente contratto per inadempimento dell'appaltatore.

Durante il corso degli interventi di manutenzione, il R.U.P. si riserva di eseguire verifiche di conformità, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

- nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
- nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, nonché alle buone regole dell'arte;
- l'accuratezza dell'esecuzione e la finitura.

La verifica favorevole non solleva l'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

A richiesta del RUP è tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per ciò accampare diritti a maggiori compensi.

L'Aggiudicatario si assume altresì l'onere dell'assistenza durante la fase di certificazione della verifica di conformità/regolare esecuzione.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione degli interventi per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dell'esecuzione del contratto ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione degli interventi ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 è identificato con l'Arch. Rosalia Versaci e provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, verificando che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al presente capitolato descrittivo e prestazionale. Nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge le seguenti funzioni:

- verifica la qualità del servizio in relazione a quanto previsto dal presente contratto

- verifica il rispetto dei tempi di esecuzione del contratto, segnalando tempestivamente al RUP eventuali scostamenti, ritardi dell'appaltatore, anche al fine dell'applicazione delle penali, nonché eventuali disfunzioni o impedimenti che potrebbero ritardare la tempestiva esecuzione del contratto
- può effettuare sopralluoghi anche a sorpresa nel luogo di espletamento del contratto
- può richiedere che l'impresa lo informi con un preavviso di tre giorni lavorativi ogniqualvolta la stessa debba recarsi presso la sede degli uffici, luogo di esecuzione del contratto,
- può convocare l'impresa per la verifica *in itinere* della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, con un preavviso di tre giorni lavorativi

Qualora per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che gli interventi procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dell'esecuzione del contratto d'ufficio o su segnalazione dell'Aggiudicatario può ordinare la sospensione degli interventi oggetto di singolo appalto redigendo apposito verbale, sentito l'Aggiudicatario; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Aggiudicatario.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione.

Qualora l'Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa è controfirmato dall'Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

L'Ente Appaltante si riserva di sostituire durante la prestazione del servizio il Direttore medesimo, senza che l'Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

ART. 19
ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'affidamento dei singoli Ordini di Servizio/Contratti Applicativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

L'inoltro degli Ordini di Servizio e la sottoscrizione con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni.

Le prestazioni dunque dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione.

Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole d'arte, il Direttore dell'esecuzione del contratto ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento all'Amm.ne Appaltante dei danni eventuali.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Accordo e capitolato. Gli ordini verranno redatti in due copie sottoscritte dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.

Nel caso di interventi manutentivi a guasto o non programmabili, la richiesta di intervento, prima della formalizzazione dell'ordine di servizio, sarà comunicata dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto tramite telefono o eventualmente mediante mail.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro l'immediata esecuzione, anche quando si tratti di prestazioni da svolgersi con urgenza o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Amministrazione avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, se necessario per le istruzioni sullo sviluppo delle prestazioni o per chiarimenti sulla contabilità, ed in ogni caso per sottoscrivere i documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare.

Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione della prestazione e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

ART. 20
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 c. 17 del D.Lgs 50/16, l'attestazione di regolare esecuzione del contratto viene emessa dal RUP, mediante il direttore dell'esecuzione del contratto, non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. L'attestazione di regolare esecuzione può essere prestata anche sotto forma di visto del Direttore dell'esecuzione del contratto sulle fatture di spesa o sulle notazioni contabili, attestando la corrispondenza dell'intervento svolto con quanto fatturato.

Non sarà possibile procedere alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o apposizione del visto di cui sopra, qualora l'Appaltatore non consegni tutte le eventuali certificazioni e dichiarazioni relative agli interventi previsti ed eseguiti negli appalti specifici, come espressamente contenute negli

elaborati progettuali, nelle forme e modalità ivi già previste, o come diversamente richieste dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ogni documentazione dovrà essere consegnata anche in formato digitale. Eventuali ritardi in merito alla redazione del Certificato di regolare esecuzione, derivanti dalla mancata consegna della documentazione richiesta come sopra descritto, non saranno pertanto imputabili alla Stazione Appaltante.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi delle prestazioni, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell'ambito della manutenzione degli impianti, l'Aggiudicatario ha l'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti, nel rispetto del decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovrà attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per l'Aggiudicatario e dovrà essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potrà essere firmata da quest'ultimo.

CAPO IV DISCIPLINA ECONOMICA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 21 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta, saranno pagate le prestazioni di servizio appaltate, sono indicati nell'allegato Elenco Prezzi Unitari.

I prezzi comprendono:

- per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa e fornire i medesimi di attrezzature ed utensili del mestiere, nonché per il pagamento sulle paghe orarie e sulle indennità integrative secondo le norme vigenti;
- per i noli ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- per le prestazioni di servizio a misura, in economia e a corpo, tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie; tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego, indennità di passaggi, di occupazioni temporanee diverse; tutti i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carreggi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc...e quanto occorre per dare il servizio compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nell'Elenco Prezzi.

I prezzi, sotto le condizioni tutte dell'Accordo Quadro e del presente Capitolato, si intendono calcolati dall'Appaltatore in base a conteggi di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

L'Elenco prezzi riporta anche i sovrapprezzi previsti per la mano d'opera in interventi eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, precisando che per orario normale di lavoro si intende la fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 18,00, per orario notturno si intende la fascia oraria compresa tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e per "periodo festivo" si intende la fascia oraria compresa tra le ore 13,30 del sabato pomeriggio e le ore 6,00 del lunedì mattina.

Ciò significa che, ad eccezione della manodopera, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso.

Nessuna maggiorazione, oltre a quanto sopra indicato, è prevista per gli interventi eseguiti durante periodo estivo ed il mese di agosto, dovendo l'Appaltatore essere reperibile in qualsiasi periodo dell'anno.

ART. 22 REVISIONE PREZZI

Il presente Appalto non prevede la revisione dei prezzi. Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

I predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 23 RENDICONTO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE E PAGAMENTI

Per la rendicontazione degli interventi eseguiti, l'Appaltatore dovrà presentare le notazioni contabili per ogni singolo intervento, indicanti il numero di contratto specifico in cui l'intervento ricade, la descrizione dell'intervento, l'ubicazione delle prestazioni eseguite ed i singoli importi.

Tali rendicontazioni, se richiesto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, dovranno essere corredate da una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario e descrittiva dei lavori eseguiti (con eventuali allegati: foto, ecc.). Tali rapporti dovranno essere sottoscritti dall'Aggiudicatario e visti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione, che le verifica in contraddittorio ai fini della loro formalizzazione preordinata alla liquidazione.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere agli Uffici della Direzione dell'esecuzione del contratto, in tempi brevi ed a mezzo mail le notazioni contabili degli interventi eseguiti corredate da tutti gli elementi per le necessarie valutazioni.

La situazione contabile degli interventi eseguiti deve essere tenuta costantemente aggiornata in contraddittorio tra appaltatore e Direttore dell'esecuzione del contratto allo scopo di conoscere sempre l'importo aggiornato degli interventi già eseguiti in tempo reale.

Qualora nel corso degli interventi, l'Appaltatore rilevasse l'approssimarsi del raggiungimento dell'importo netto contrattuale è tenuto ad allertare tempestivamente la Direzione dell'esecuzione del contratto, che provvederà o a disporre la prosecuzione degli interventi già impartiti (previa verifica degli impegni economici da assumere) oppure l'interruzione di ogni intervento che ecceda da detto importo. Pertanto si ribadisce che l'appaltatore non è autorizzato ad eseguire interventi oltre l'importo contrattuale, salvo diversa disposizione specifica.

In caso di mancata comunicazione nei termini e modalità sopra descritte, si procederà alla compilazione d'ufficio delle notazioni contabili.

La tariffa oraria applicata sarà quella riferita alla qualifica dell'operaio desumibile dal libro unico del lavoro.

Nell'eventualità che nell'ordine di servizio vengano specificate tipologia e qualifica delle maestranze, oltre ad essere individuati con precisione specifici mezzi d'opera, e che, successivamente, l'appaltatore disattenda arbitrariamente, senza alcuna motivazione plausibile, le predette specifiche operative, l'intervento verrà contabilizzato sulla base delle condizioni economiche indicate nell'ordine di servizio, qualora queste risultino più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale.

Il pagamento delle prestazioni avverrà con cadenza semestrale, a seguito di regolare esecuzione di quanto di volta in volta commissionato documentato dalle notazioni contabili redatte dall'Appaltatore e vistate dalla Direzione Lavori.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta d'acconto dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto del certificato di ultimazione dell'appalto, previo rilascio del D.U.R.C.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 28.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

In caso di segnalazioni circa mancati adempimenti retributivi nei confronti dei propri dipendenti, la stazione appaltante attiverà la procedura di cui all'art 30 c. 5 e 105 10 e 11 del codice, con eventuale pagamento diretto agli stessi a valere sulle somme dovute a saldo all'impresa.

Si raccomanda pertanto all'impresa la massima e assoluta serietà nell'adempiere tempestivamente ai propri obblighi contributivi e retributivi, in quanto nessuna eccezione potrà essere sollevata in merito circa il pagamento diretto della stazione appaltante ai soggetti terzi a valere sulle somme dovute a saldo all'impresa.

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192 del 09/11/2012, il pagamento verrà effettuato **entro 30 giorni** dalla data di pervenimento al committente di idonea fattura, idoneamente vistata per corretta esecuzione del RUP. Gli interessi per ritardato pagamento verranno computati e corrisposti secondo la normativa vigente.

ART. 24 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore e dei subappaltatori che devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/10 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 25 ANTICIPAZIONI

Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione al valore di ogni singolo contratto applicativo.

Su tale contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio degli interventi. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata a specifica richiesta accompagnata dalla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma degli interventi. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso degli interventi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione degli interventi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 26

TUTELA DEI LAVORATORI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Il personale destinato alla prestazione del servizio dovrà essere, per numero (minimo due, un tecnico ed un operatore) e qualità, adeguato all'importanza del servizio da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a osservare: i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione e quelle particolare vigenti in cantiere.

Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva violazione contributiva l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza ulteriore contestazione.

L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la prestazione ancor che l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi.

Nel caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzione arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciato al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sul pagamento, previa diffida all'Impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le Autorità presso le quale possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, nella località in cui devono essere eseguiti i lavori e applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto sono le seguenti:

- Cassa Edile di Como, via A. Diaz, 26 – Como
- Direzione provinciale del Lavoro, via Bellinzona, 111 – Como
- I.N.P.S., via Pessina, 8 – Como
- I.N.A.I.L., via Petrarca, 4 – Como

ART. 27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al DLgs 50/2016, ove non in contrasto con la legge succitata o con altre disposizioni di legge ed agli altri articoli specificati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, con gli importi di contratto:

1. Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e a tale scopo esso dovrà adeguatamente assicurarsi.
2. Le spese per mantenere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dal servizio.
3. Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui beni fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione del servizio.
4. Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, ecc.; per le occupazioni di suolo pubblico, purché riconosciute necessarie, non sarà dovuta la relativa tassa comunale.
5. Le spese per esperienze e sopralluoghi con tecnici.
6. Le spese per segnaletica di deviazione del traffico e le segnalazioni richieste dalla Stazione Appaltante, il tutto secondo i tipi del Nuovo Codice della Strada.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti specifici. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi di manutenzione oggetto dell'Accordo.

La mancata osservanza dei tempi anche parziali stabili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, a seguito di ordini impartiti e reiteratamente disattesi dall'appaltatore, consente all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dello stesso. L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo del servizio nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre prestazioni escluse dall'Appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore inoltre si obbliga contrattualmente:

- I. Ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge in materia previdenziale per i dipendenti.
- II. Ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto, in materia di assunzione della mano d'opera in generale.
- III. A comunicare all'Ufficio, da cui dipende il servizio, entri i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il proprio calcolo dell'importo netto degli interventi e dei servizi eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

La mancata ottemperanza da parte dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

- IV. Ad adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza, i cui compiti di responsabilità sono quelli del Regolamento di attuazione della Legge quadro.
- V. L'appaltatore ha l'obbligo di adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, in osservanza del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Si stabilisce inoltre che l'Appaltatore è l'unico responsabile sia civilmente che penalmente dei danni a persone e a cose che dovessero verificarsi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura e causa.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando comunque sollevata ed indenne la Stazione Appaltante;
il personale incaricato da questa Amministrazione ha esclusivamente il compito di controllare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio e nell'importo dell'appalto; lo stesso dicasi per periodi di ferie o di infortunio che si intendono compensati con prezzi stessi e si intendono soggetti ai soli oneri del pagamento premio Assicurazioni infortuni, qualsiasi altro onere escluso.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi l'Amministrazione sarà in diritto previo avviso dato per iscritto e rimanendo questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere, direttamente alla spese necessaria disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tale pagamento da parte dell'Appaltatore, esso sarà fatto d'ufficio e l'Amministrazione tratterà la spesa sostenuta. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo del pagamento derivata dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti debba provvedere l'Amministrazione. Tale penale sarà ridotta del 5% se l'Appaltatore ottemperi l'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

L'Appaltatore, perciò, dovrà dichiarare, per iscritto, prima dell'inizio della prestazione di servizio, di aver preso conoscenza sia del progetto, riconoscendolo attendibile, sia dello stato di consistenza del servizio in essere, e di assumere piena ed intera responsabilità del progetto, del servizio allo stato attuale e dell'esecuzione delle prestazioni ad esso connesse.

ART. 28 PENALI E PROROGHE

Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate per l'inizio e l'esecuzione degli interventi di manutenzione, vengono applicate le seguenti penali per ogni ora o giorno naturale consecutivo di ritardo.

- Per interventi di pronta reperibilità la penale sarà pari al **2,5%** dell'importo per ogni **ora** di ritardo.
- Per interventi urgenti o per interventi da effettuarsi nel breve termine la penale sarà pari al **2,5%** dell'importo per ogni **giorno** di ritardo.
- Per interventi di manutenzione programmata per importi fino a € 1.000,00 la penale sarà pari al **2,5%** dell'importo per ogni **giorno** di ritardo.

- Per interventi di manutenzione programmata per importi compresi fra € 1.000,00 ed € 5.000,00 la penale sarà pari all' **1,5%** dell'importo per ogni **giorno** di ritardo.
- Per interventi di manutenzione programmata per importi superiori a € 5.000,00 la penale sarà pari all'**1%** dell'importo per ogni **giorno** di ritardo.

Per ogni altra violazione del presente capitolato e/o dell'accordo, dei singoli contratti esecutivi, dei singoli ordini di servizio, è applicata una penale definita in ragione della gravità dell'inadempimento valutata dall'ufficio di direzione e/o dal Rup, tra 50,00 e 500,00 Euro.

Qualora i ritardi, a seguito di richiesta, dovessero ripetersi per un numero di 3 volte all'anno, il Comune potrà chiedere la rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo relativo allo specifico contratto esecutivo cui sono connessi gli inadempimenti, al verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo del singolo contratto d'appalto esecutivo.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Le contestazioni verranno comunicate per iscritto via pec e le penali verranno applicate con le modalità previste dalla Legge.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito alle inadempienze contrattuali o ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Qualora le penali connesse ad inadempienze contrattuali o il ritardo nell'adempimento determinassero un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo e/o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori.

L'Aggiudicatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale definito all'interno di un singolo contratto specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 29 DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni durante lo svolgimento del servizio.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dall'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dell'esecutore del contratto entro 5 giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede, redigendo verbale, all'accertamento dello stato delle cose dopo il danno rapportandole allo stato precedente, delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore, della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto, dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di utensili, di attrezzature e di mezzi.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quale esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 30 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei Contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione l'art.48 del Codice dei Contratti.

ART. 31 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, comunicandolo formalmente all'appaltatore con lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice, ai sensi dell'art. 108 c. 2 del codice

- b) inadempimento alle disposizioni del RUP, oppure del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o alle forniture, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, secondo le procedure previste dall'art. 108 c. 3 e 4
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- f) non rispondenza delle prestazioni eseguite alle specifiche di contratto;
- g) violazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal R.U.P. o dal direttore dell'esecuzione del contratto;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al luogo del servizio al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- i) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- n) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento in contraddittorio fra il RUP o il direttore dell'esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni.

ART. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si richiama l' articolo 108 comma 4 del Codice dei Contratti ed in particolare il Responsabile del Procedimento valuta la necessità di risoluzione nel caso di reati accertati a carico dell'Appaltatore, grave irregolarità, grave ritardo e per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel corso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del responsabile del procedimento. Ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della refusione dei danni e delle spese.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà facoltà del committente recedere da contratto in vigore oppure di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà in facoltà del committente ritenere sciolto il contratto salvi effetti di cui all'art. 72, 4° comma del R.D. n. 267/1942.

L'aggiudicatario resta obbligato per sé ed eredi, ma al committente è riservata la facoltà di dichiarare sciolto il contratto in caso di morte dell'aggiudicatario.

ART. 33
RECESSO DAL CONTRATTO

Il committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento del servizio. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'esecutore con lettera raccomandata r.r.

L'Esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

ART. 34
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) la stazione appaltante effettuerà d'ufficio, tramite affidamenti a imprese terze, nel rispetto delle norme di legge, ogni prestazione che sarà necessario eseguire in danno all'appaltatore, in quanto conseguente a prestazioni errate e/o realizzate non a regola d'arte e/o non certificabili ai sensi della normativa vigente;
- b) saranno posti a carico dell'appaltatore inadempiente l'eventuale onere sopportato dalla stazione appaltante per l'esecuzione di prestazioni di cui alla precedente lettera a) eseguite in danno dell'appaltatore

ART. 35
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova pertanto applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art.2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente o locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del corrispettivo d'appalto è regolata dall'art. 106 DLgs 50/2016.

ART. 36
ACCORDO BONARIO

Per la definizione di eventuali controversie, si può applicare quanto previsto nell'art.205 del D.Lgs 50/2016 riguardo l'accordo bonario. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere gli interventi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Per tutte le controversie la competenza è del Giudice Ordinario, Foro di Como.

ART. 37 TRANSAZIONE

Le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

ART. 38 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 675/96, si informa che i dati forniti dall'impresa aggiudicataria sono trattati dal committente esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Como, nella persona del dirigente competente.

ART. 39 NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non specificatamente regolato dal presente capitolato si applicheranno le norme del Decreto Legislativo 50/2016 e tutte le leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.